

INFRAZIONI E SANZIONI

Il personale di controllo riveste, nell'esercizio delle proprie funzioni la qualifica di "pubblico ufficiale" (art. 357 cod. penale) e sono abilitati a:

- richiedere l'esibizione del titolo di viaggio in possesso
- elevare verbali in caso di accertare irregolarità
- pretendere il rilascio delle esatte generalità
- pretendere l'esibizione di documenti di identificazione
- richiedere l'intervento delle forze dell'ordine in caso di mancata identificazione
- impedire al trasgressore di sottrarsi all'identificazione
- sottrarre titoli di viaggio alterati, falsi o contraffatti
- allontanare dal mezzo di trasporto i viaggiatori che pregiudichino l'ordine o la sicurezza del servizio o che rechino disturbo agli altri passeggeri

In ottemperanza alla vigente L.R. n. 22/98 e successive modifiche, gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, sono tenuti a munirsi di idoneo e valido titolo di viaggio, a conservarlo per la durata del percorso e sino alla fermata di discesa, nonché ad esibirlo a richiesta del personale di sorveglianza.

L'inosservanza di tali obblighi, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 30 ad un massimo di 100 volte il biglietto ordinario di corsa semplice di classe minima. In caso di reiterazione della violazione entro cinque anni, la sanzione è raddoppiata.

Le violazioni amministrative previste a carico degli utenti sono applicate ai sensi della legge 689/81 (Modifiche al sistema penale) ed accertate e contestate dal personale delle aziende di trasporto a ciò espressamente incaricato. L'ordinanza-ingiunzione di cui all'art 18 della Legge 689/81 è ammessa dal direttore della Azienda di trasporto all'uopo nominato.

È ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione € 30,00 + spese di notifica e di procedimento, se pagata entro 60 giorni dalla data di contestazione e/o notifica del verbale presso gli Uffici di Autoservizi LAVALLE S.n.c. (Lodrino – Via Matteotti, 8/D) oppure effettuando un versamento sul conto corrente postale n. 13662259 avendo cura di specificare la causale (pagamento sanzione amministrativa – numero e data del Verbale) I viaggiatori che non hanno/abbiano con sé l'abbonamento, incorrono nelle sanzioni di cui sopra. Nel caso in cui l'utente presenti entro 7 giorni dalla data del verbale, agli uffici menzionati in precedenza, l'abbonamento personale convalidato in data antecedente a quella di accertamento sarà applicata una sanzione ridotta a € 7,00.

Si rammenta inoltre che le sanzioni amministrative sopra riportate si applicano anche ai:

- possessori di agevolazioni di trasporto regionali "Carta Regionale di Trasporto", che risulta costituita dalla ricevuta di pagamento del bollettino postale ologrammato o dalla tessera elettronica, accompagnata da un documento di riconoscimento,;
- possessori di agevolazioni di trasporto rilasciate dal Comune di Gardone VT, quali le tessere di libera circolazione per gli ultrasessantacinquenni e gli alunni-studenti che frequentano tutte le scuole di Gardone VT alla prima superiore.

Qualora tali sanzioni non siano pagate nei termini stabiliti, l'Azienda darà corso a procedimenti ingiuntivi, con applicazione della sanzione in misura intera, che possono determinare il recupero forzoso del credito.

Entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione del Verbale possono essere presentati scritti difensivi a: Autoservizi LA VALLE S.n.c. Via Matteotti, 8/D – 25060 Lodrino (BS).

L'azienda darà successivamente comunicazione in ordine all'accoglimento o al rigetto degli stessi.

RIFIUTO DI INDICAZIONE E DICHIARAZIONI FALSE SULL'IDENTITÀ

La mancata dichiarazione delle generalità e il rilascio di false dichiarazioni sulla identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, al personale di controllo, è punibile nel primo caso con la reclusione fino ad un mese e con la multa fino € 206,00 (art. 651 del Codice Penale), nel secondo caso con la reclusione fino ad un anno e con la multa fino € 516,00 (artt. 462 e 496 del Codice Penale).